

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 17 novembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 13 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Fardella Marcelo Alejandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. (09A13485)..... Pag. 1

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2009.

Modifica del PDG 29 gennaio 2009 d'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato». (09A13483) Pag. 2



PROVVEDIMENTO 20 maggio 2009.

Modifica dei PP.DG. 4 maggio 2007, 19 marzo 2008 e 25 luglio 2008 d'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Firenze, denominato «Servizio di Conciliazione». (09A13484) Pag. 3

**Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali**

DECRETO 3 novembre 2009.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno. (09A13625) Pag. 4

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 27 ottobre 2009.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali. (09A13481) Pag. 4

DECRETO 3 novembre 2009.

Esonero dalla consegna dei sottoprodotti della vinificazione alla distillazione per i produttori della regione Marche. (09A13628) Pag. 5

DECRETO 5 novembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 24 settembre 2007 al laboratorio «Arpat - Dipartimento provinciale di Lucca» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (09A13623) Pag. 7

DECRETO 5 novembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 24 settembre 2007 al laboratorio «Arpat - Dipartimento provinciale di Lucca» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (09A13624) Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 15 ottobre 2009.

Modifica alla nota AIFA 56, di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci». (09A13647) Pag. 9

CIRCOLARI

**Ministero
dello sviluppo economico**

CIRCOLARE 4 novembre 2009, n. 20090085179.

Modalità per l'applicazione nel 2010 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992. (09A13627) Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Aujeszky Bartha Ly». (09A13629) Pag. 31

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Interceptor Flavor». (09A13486) Pag. 31

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxaquin». (09A13488) Pag. 32

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso veterinario «Lobotor 100 mg/ml». (09A13616) Pag. 32

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina». (09A13626) Pag. 32

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Padova (09A13665) Pag. 35

Ministero dello sviluppo economico:

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo Europeo Certificazioni impianti sollevamento S.r.l., in Roma. (09A13489) Pag. 35



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto del viadotto Marchetti Autostrada A4/5, presentato dalla Società autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.a., in Torino. (09A13487) Pag. 35

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nozinan» (09A13630) Pag. 35

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Loniten» (09A13617) Pag. 35

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tiocolchicoside Winthrop» (09A13618) Pag. 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro B. Braun» (09A13619) Pag. 36

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia:

Nomina del Conservatore del registro delle imprese (09A13482) Pag. 36

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia:

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (09A13646) Pag. 37

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 211**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Hospira» (09A12878)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Suprane» (09A12879)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atropina solfato Agenzia industrie Difesa» (09A12880)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clorisip» (09A12881)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide FG» (09A12882)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide IG Farmaceutici» (09A12883)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Ipso Pharma» (09A12884)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Pharmeg» (09A12885)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optiray» (09A12886)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eparina Sodica Biologici Italia Laboratories» (09A12887)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corgard» (09A12888)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aulin» (09A12889)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urofoss» (09A12890)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reomax» (09A12891)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Textazo» (09A12892)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone ABC» (09A12893)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tavanic» (09A12894)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Adenoscan» (09A12895)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioboostrix» (09A12896)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Levoxacin» (09A12897)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Wellbutrin» (09A12898)



Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Elontril» (09A12899)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vacciflu» (09A12900)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Batrevac» (09A12901)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Influvac S» (09A12902)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Priar» (09A12903)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Citalopram Germed Pharma» (09A12904)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Arrow» (09A12905)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Recombinate» (09A12906)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pantorc» (09A12907)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oxycontin» (09A12908)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Propofol Kabi» (09A12909)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Teva Italia» (09A12910)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Teva» (09A12911)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Activelle» (09A12912)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluodeossiglucosio» [18F] IBA (09A12913)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nimbex» (09A12914)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Coversyl» (09A12915)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cabergolina Arrow» (09A12916)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cabergolina Teva» (09A12917)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lysopadol Menta» (09A12918)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lysopadol Ribes Nero» (09A12919)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fosinopril DOC Generici» (09A12920)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Metformina Hexal» (09A12921)


Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gadovist» (09A12922)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Nasofan» (09A12923)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Carboplatino Teva» (09A12924)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Enalapril idroclorotiazide Sandoz GmbH» (09A12925)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Paxabel» (09A12926)



Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Converten» (09A12927)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Enapren» (09A12928)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Navoban» (09A12929)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Prelectal» (09A12930)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Preterax» (09A12931)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Enalapril Sandoz» (09A12932)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Decaven» (09A12933)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zeldox» (09A12934)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Alendronato Hexal» (09A12935)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pergolide EG» (09A12936)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fosinopril Winthrop» (09A12937)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Losaprex» (09A12938)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lortaan» (09A12939)

Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Neo-Lotan» (09A12940)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Effortil» (09A12941)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tuclase» (09A12942)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lastet» (09A12943)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Pensa» (09A12944)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clinoril» (09A12945)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Ranbaxy Italia» (09A12946)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicergolina Ratiopharm Italia» (09A12947)


Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trombolisin» (09A12948)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Collirio Alfa» (09A12949)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remeron» (09A12950)

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nicotinell Mint» (09A12951)

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vesiker» (09A12952)





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Fardella Marcelo Alejandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Fardella Marcelo Alejandro nato a Villa Ballester (Argentina) il 30 luglio 1969, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Ingeniero Industrial» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Ingeniero Industrial», conseguito presso l'«Universidad Tecnologica Nacional» 14 ottobre 2004;

Considerato inoltre che è iscritto presso il «Cosejo profesional de Ingeniería Industrial» dal 15 agosto 2008, matricola n. 4603;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza di servizi sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) costruzioni di macchine; 2) energetica e macchine a fluido; 3) impianti chimici; 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Fardella Marcelo Alejandro nato a Villa Ballester (Argentina) il 30 luglio 1969, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) costruzioni di macchine; 2) energetica e macchine a fluido; 3) impianti chimici; 4) (solo orale) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 13 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.



c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

09A13485

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2009.

Modifica del PDG 29 gennaio 2009 d'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 29 gennaio 2009 con il quale l'organismo non autonomo costituito dalla associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano Salerno, località Corgiano 20/D, codice e fiscale e partita IVA n. 03023510658, denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato», è stato iscritto al n. 24 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista l'istanza del 30 aprile 2009 prot. DAG 12/05/2009.0065981.E con la quale il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino (Salerno) il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante della associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato» ha chiesto l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei conciliatori;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per il conciliatore:

dott. De Franciscis Luca, nato a Salerno il 20 settembre 1946;

Dispone

la modifica del PDG 29 gennaio 2009 con il quale l'organismo non autonomo costituito dalla associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano - Salerno, località Corgiano 20/D, codice fiscale e partita IVA n. 03023510658, denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato» è stato iscritto nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di:

dott. De Franciscis Luca nato a Salerno il 20 settembre 1946.

Resta ferma l'iscrizione al n. 24 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.


L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13483



PROVVEDIMENTO 20 maggio 2009.

Modifica dei PP.DG. 4 maggio 2007, 19 marzo 2008 e 25 luglio 2008 d'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Firenze, denominato «Servizio di Conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 4 maggio 2007, modificato con PDG 19 marzo 2008 e 25 luglio 2008 d'iscrizione al n. 4 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Firenze, con sede legale in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, codice fiscale n. 80002690487 e partita IVA n. 03097420487, denominato «Servizio di conciliazione»;

Vista l'istanza del 18 marzo 2009 prot. DAG 24/03/2009.004308.E con la quale il dott. Luca Mantellassi nato a Firenze il 3 ottobre 1957, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Firenze ha chiesto l'inserimento di due ulteriori conciliatori (uno in via esclusiva e uno in via non esclusiva nell'elenco);

Rilevato che con la stessa nota il dott. Luca Mantellassi ha trasmesso l'elenco dei conciliatori con la modifica riferita alla modalità dello svolgimento della prestazione del servizio di conciliazione del dott. Jacopo Donatti, nato a Firenze il 3 dicembre 1973, da via esclusiva a via non esclusiva, come richiesto dallo stesso con nota del 14 febbraio 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i seguenti conciliatori:

dott. Segantini Fazio nato a Firenze il 24 aprile 1972;

dott. Cacciamani Rino nato a Firenze il 15 luglio 1962;

Verificato altresì che, anche a seguito del mutamento delle modalità di esclusività del servizio di conciliazione relativo al dott. Donatti Jacopo nato a Firenze il 3 dicembre 1973, l'organismo non autonomo denominato «Servizio di conciliazione» continua a detenere i requisiti numerici minimi per i conciliatori ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 4 maggio 2007, 19 marzo 2008 e 25 luglio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, I.A.A. di Firenze, con sede legale in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, codice fiscale n. 80002690487 e partita IVA n. 03097420487, denominato «Servizio di conciliazione».

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere a) i e b) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori due unità: dott. Segantini Fazio, nato a Firenze il 24 aprile 1972 e dott. Cacciamani Rino, nato a Firenze il 15 luglio 1962.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi modificato nel senso che il dott. Donatti Jacopo, nato a Firenze il 3 dicembre 1973, presta il proprio servizio di conciliazione in via non esclusiva.

Resta ferma l'iscrizione al n. 4 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.


L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 20 maggio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13484



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 novembre 2009.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in particolare l'art. 44 che stabilisce la nuova composizione del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 2003 del 23 febbraio 2007 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno per la durata di anni quattro;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 307 dell'11 dicembre 2007 di nomina del dott. Ascolese Aniello in sostituzione del dott. Cosentini Francesco;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 3010 del 21 novembre 2008 di nomina della dott.ssa Lanzara Laura in sostituzione del dott. Paolillo Pasquale;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 3016 del 14 ottobre 2009 di nomina del dott. Bianchini Felice in sostituzione del sig. Orlando Felice;

Vista la lettera del 28 ottobre 2009 con cui il sig. Petraglia Francesco ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del suddetto Comitato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti per l'organizzazione sindacale C.G.I.L.;

Vista la nota del 30 ottobre 2009 con cui la C.G.I.L., Camera del lavoro territoriale di Salerno, ha designato in seno al predetto Comitato il sig. Armenante Vincenzo, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 6 luglio 1947, in sostituzione del sig. Petraglia Francesco, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. A parziale modifica del decreto n. 2003 del 23 febbraio 2007, il sig. Armenante Vincenzo, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 6 luglio 1947, è nominato quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del dimissionario sig. Petraglia Francesco.

3. La sede I.N.P.S. Provinciale di Salerno è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Salerno, 3 novembre 2009

Il direttore provinciale: FESTA

09A13625

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 2009.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO RURALE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;


Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per le verifiche delle denominazioni;

Viste le richieste di variazione di denominazione, avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà in questione, da «PST-OPN» a «Penneagle II», da «7RA 185» a «Barclaudia», da «CAR 5906» a «Carelite» e da «LS-PRCA 14» a «Barakal»;

Visto il Bollettino delle novità vegetali n. 2 e 3/2009 nei quali sono state pubblicate le nuove denominazioni proposte;

Considerato pertanto concluso l'esame delle denominazioni proposte;



Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accogli-
mento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a nor-
ma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in partico-
lare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di rior-
ganizzazione del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concer-
nente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale
non generale del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei re-
gistri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine
del decimo anno civile successivo a quello della iscrizio-
ne medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie,
le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:

AGROSTIDE STOLONIFERA (uso non foraggero).

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11148	Penneagle II	Pure Seed Testing Inc. - USA

LOGLIO PERENNE (uso non foraggero).

Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conser- vazione in purezza
11162	Barclaudia	D	Barenbrug Holland B.V. - NL

ERBA MEDICA.

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11628	Carelite	Carneau S.A. - F.

PISELLO DA FORAGGIO.

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11648	Barakal	Laboulet Semen- ces - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successi-
vo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffi-
ciale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di
legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994,
n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 38/1998.*

09A13481

DECRETO 3 novembre 2009.

**Esonero dalla consegna dei sottoprodotti della vinificazio-
ne alla distillazione per i produttori della regione Marche.**

**IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI**

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008,
n. 5396, con il quale sono state adottate le disposizioni di
attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008
per quanto riguarda l'applicazione della misura della di-
stillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2 del citato de-
creto ministeriale 27 novembre 2008 che prevede, a se-
guito di istanza avanzata da parte delle regioni o province
autonome, la possibilità di individuare ulteriori categorie
di produttori per l'esonero dall'obbligo di consegna dei
sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che la regione Marche, con nota n. 608192
del 23 ottobre 2009, ha manifestato la necessità di esone-
rare ulteriori categorie di produttori dall'obbligo di conse-
gnare i sottoprodotti della vinificazione alla distillazione;

Ritenuta l'urgenza di accogliere la richiesta della re-
gione Marche al fine di evitare danni ai produttori stessi;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

Art. 2.

Esoneri

1. Per la campagna 2009/2010 i produttori di vino che operano sul territorio della regione Marche, con una produzione compresa tra i 101 ed i 500 hl, sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, ma soggetti al ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008.

2. L'esonero è concesso ai produttori che procedono alla vinificazione di uve prevalentemente di proprietà e riguarda le sole vinacce, destinate ad usi agronomici. Per produzione prevalente si intende che almeno i 2/3 delle uve trasformate provengano dalla coltivazione aziendale.

3. L'utilizzo delle vinacce per gli usi agronomici è ammesso, in conformità alla normativa ambientale vigente in materia, quale ammendante unicamente sui terreni di propria proprietà nell'ambito dello stesso ciclo produttivo e per un quantitativo massimo di 30 quintali/ettaro. In particolare, è fatto divieto di spargimento:

entro 5 metri di distanza dai corsi d'acqua;

sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua;

per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

sui terreni già interessati, nello stesso anno, da spandimento di altri materiali quali fanghi, residui di allevamento, residui di frantoi oleari ecc.

Art. 3.

Controlli

1. I produttori che si avvalgono del ritiro sotto controllo ai sensi dell'art. 2 del presente decreto rispettano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 3 e 4, nonché alle disposizioni impartite dalla regione Marche e sono soggetti ai controlli svolti dal Corpo forestale dello Stato.

2. I produttori di cui al comma 1 trasmettono, settantadue ore prima delle operazioni di ritiro, all'ICQ-RF - Ufficio periferico di Ancona, che la inoltra al comando regionale del Corpo forestale dello Stato secondo modalità impartite dalla regione Marche, una comunicazione contenente:

la natura e la quantità delle vinacce oggetto del ritiro;

il luogo in cui sono depositate;

la destinazione finale;

il giorno e l'ora di inizio delle operazioni destinate a renderle inutilizzabili per il consumo umano.

Nella comunicazione è riportato il Codice unico aziendale (CUA).

3. In applicazione dell'art. 46, lettere *j* e *k*, del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore, sono annotati:

la trasmissione della comunicazione all'organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui è trasmessa la comunicazione;

lo scarico della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa.

4. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ-RF, nonché il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto della vinaccia ritirata e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.


5. Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del regolamento CE 555/2008, il Corpo forestale dello Stato, con il supporto tecnico-metodologico dell'ICQ-RF territorialmente competente, effettua i controlli sulla effettiva eliminazione delle vinacce e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve secondo un piano che prevede:

controlli amministrativi sistematici;

controlli in loco di un campione che rappresenti almeno il 5% dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo ai sensi del presente decreto;

un'analisi dei rischi valutata ed aggiornata annualmente secondo quanto disposto dall'art. 79 del regolamento CE 555/08.

Attraverso i controlli è verificata, altresì, l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari citati e, in particolare nell'allegato VI, sez. D del regolamento CE 479/08, negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente decreto.



6. Il rispetto della normativa ambientale è assicurato dai controlli di competenza del Corpo forestale dello Stato per garantire la corretta distribuzione delle vinacce sui terreni di proprietà.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La regione Marche, al termine della campagna vendemmiale, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato il ritiro sotto controllo, la quantità delle vinacce, la loro destinazione, il numero di controlli effettuati e l'esito degli stessi.

Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 3 novembre 2009

Il capo Dipartimento: PETROLI

09A13628

DECRETO 5 novembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 24 settembre 2007 al laboratorio «Arpat - Dipartimento provinciale di Lucca» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'articolo 185-

quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2007 con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, Via Vallisneri n. 6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;


Vista la nota del 14 ottobre 2009 con la quale il predetto laboratorio ha comunicato che avendo cessato le attività di prova sulle matrici alimentari, chiede il ritiro della sopra citata autorizzazione al rilascio dei certificati nel settore vitivinicolo;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 24 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2007 al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, Via Vallisneri n. 6 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, è revocata.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13623

DECRETO 5 novembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 24 settembre 2007 al laboratorio «Arpat - Dipartimento provinciale di Lucca» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale

dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2007 con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, Via Vallisneri n. 6 è stata autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la nota del 14 ottobre 2009 con la quale il predetto laboratorio ha comunicato che avendo cessato le attività di prova sulle matrici alimentari, chiede il ritiro della sopra citata autorizzazione al rilascio dei certificati nel settore vitivinicolo;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 24 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2007 al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Lucca, ubicato in Lucca, Via Vallisneri n. 6 al rilascio dei certificati di analisi nel settore settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13624



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 ottobre 2009.

Modifica alla nota AIFA 56, di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (revisione delle note CUF);

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»;

Ritenuto di dover aggiornare il testo della nota 56, limitatamente al testo delle note esplicative;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 5 e 6 maggio 2009;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 9 e 10 luglio 2009;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta dell'8 e 9 settembre 2009;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 6 e 7 ottobre 2009;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della nota 56, di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione.

Roma, 15 ottobre 2009

Il direttore generale: RASI



Nota 56

Antibiotici per continuità ospedale-territorio	<i>La prescrizione a carico del SSN è limitata al trattamento iniziato in ambito ospedaliero ed al successivo utilizzo in ambito territoriale da parte del Medico di Medicina Generale per garantire la continuità terapeutica.</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Aztreonam - ertapenem - imipinem+ cilastatina - meropenem - rifabutina - teicoplanina 	La prescrivibilità esclusiva in ambito ospedaliero è finalizzata al mantenimento dell'efficacia ed alla contemporanea prevenzione dell'insorgenza di resistenza batterica ai principi attivi. La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio.

Background

Il problema dell'insorgenza di resistenza batterica è ormai considerato una vera emergenza sanitaria.

In considerazione del peculiare spettro d'azione di questi antibiotici, il loro impiego dovrebbe essere limitato ai casi d'infezione gravi e in assenza di alternative terapeutiche.

L'obiettivo della nota è di conservare a tali antibiotici, con una prescrizione inizialmente ospedaliera confortata da adeguate indagini microbiologiche, la loro pienezza di azione antibatterica, evitando il più possibile l'insorgenza di resistenze.

Le motivazioni da cui ha origine la nota 56 si basano pertanto non solo sulla criticità d'uso clinico degli antimicrobici in essa compresi, ma anche su rilevanti aspetti medico-sociali a tutela della salute pubblica, per il costante aumento di resistenza verso gli antimicrobici, legato ad un impiego spesso indiscriminato e non selettivo.

La nota 56 garantisce di fatto la possibilità di proseguire, qualora necessario, a livello domiciliare ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, una terapia antimicrobica mirata e specifica prescritta in ambito ospedaliero, previa individuazione della patologia, assicurando in modo concreto la continuità assistenziale ospedale-territorio.

Evidenze disponibili

La nota riguarda antimicrobici di impiego selettivo in determinate affezioni critiche. In particolare:

- 1) farmaci a spettro antibatterico limitato (teicoplanina, rifabutina);
- 2) monobattami (aztreonam); efficaci verso i soli gram-negativi "difficili"
- 3) carbapenemici (ertapenem, imipenem+cilastatina, meropenem) da riservare alla terapia mirata dei casi più critici.

Particolari avvertenze

La prescrizione a carico del SSN è limitata al trattamento iniziato in ambito ospedaliero ed al successivo utilizzo in ambito territoriale da parte del Medico di Medicina Generale per garantire la continuità terapeutica.

Bibliografia

1. AHFS Drug information, American Society of Health-System Pharmacists American Hospital Formulary Service, 2000. Aztreonam:226-34; Imipenem and cilastatin sodium:247-56.
2. Antimicrobial resistance. *BMJ* 1998;**317**:609-71.
3. Facts and Comparisons. St. Louis: Walters Kluwer, 2000. Aztreonam:1275-7; carbapenem:1269-75; teicoplanin KU37, rifabutin, KU 12:1389.
4. Goodman et Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics. Hardman JG et al, eds. 9th ed. New York: McGraw Hill, 1996:1096-7, 1146-7, 1168, 1778, 1036-40.
5. Levy SB. Multidrug resistance – a sign of the times. *N Engl J Med* 1998;**338**:1376-8.



CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 4 novembre 2009, n. **20090085179**.

Modalità per l'applicazione nel 2010 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

PREMESSA.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai Consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito Consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito legge) e sulla base delle direttive e dei criteri fissati con decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai Consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai Consorzi export a carattere multiregionale.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i Consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'*iter* di trasferimento delle competenze. Di conseguenza, saranno apportate le necessarie modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni. Inoltre, si precisa che questo Ministero riceve i fondi per i Consorzi mono-regionali a seguito di specifica assegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto la liquidazione del contributo spettante ai Consorzi è subordinata all'effettiva disponibilità delle somme ed all'ammontare dello stanziamento.

La presente circolare indica le modalità per la presentazione e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2010.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono fina-

lizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese».

2. Il contributo è destinato ai Consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Definizione di Consorzio multiregionale.

4. Sono considerati Consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese associate. Per i Consorzi export con più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai Consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di presentazione del programma, almeno sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

Destinatari dei contributi: requisiti.

6. Per accedere ai contributi, i Consorzi export e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti delle imprese Consorziolate e la relativa attività promozionale. Nello Statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese Consorziolate o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio o della società consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello Statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma, a pena di inammissibilità della stessa.

7. Il Consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge). Le Consorziolate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005) con cui è stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai Consorzi export ininterrotta-



mente dalla data della domanda di presentazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

8. Per accedere ai contributi, il Consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attività artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge).

9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso.

10. Non possono fruire dei contributi in questione i Consorzi che associno imprese che risultino contemporaneamente associate a più di due Consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89 (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 1992).

SEZIONE II

Presentazione della domanda di contributo per il programma promozionale 2010.

11. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2010 devono essere inviate al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Div. VIII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere effettuata via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 18 dicembre 2009. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso, per le consegne effettuate direttamente presso questo Ministero fa fede la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero stesso.

12. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato alla circolare, accludendo tutta la documentazione indicata nello stesso modello.

13. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio export con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia leggibile e firmata del documento di riconoscimento (modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; inoltre dichiara di prestare il proprio incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

14. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante e il mancato invio della fotocopia firmata del documento di identità del sottoscrittore comportano l'inammissibilità della domanda.

15. Non possono presentare domanda i Consorzi che presentino contestualmente domanda per il 2010 sulla legge n. 394/1981, art. 10.

Programma promozionale.

16. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano la partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese Consorziatoe o di singole imprese, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.

17. Il programma promozionale si compone di progetti, eventualmente articolati in singole azioni, ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C.

Qualora il progetto sia composto da più azioni diverse tra loro, occorre specificare, per ciascuna di esse, numero imprese partecipanti, tipo di indicatore utilizzato, valore atteso (standard) e dettaglio dei costi (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su CD o penna USB).

18. Ad ogni scheda progetto e/o azione, il Consorzio export deve allegare i preventivi di spesa, nei quali devono essere indicate le singole voci di spesa con i relativi costi al netto d'imposta, emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera al fine di quantificare la previsione di spesa; ove, per giustificate ed adeguatamente motivate ragioni, non fossero disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere calcolati sulla base di una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante. Tali preventivi non comportano, tuttavia, l'obbligo di esecuzione delle azioni da parte dei medesimi soggetti.

19. Per ogni progetto e/o azione devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti; ad esempio: accessi dall'estero al sito web, giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori qualitativi o quantitativi;

b) per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto; ad esempio: numero accessi al sito web, valore medio dei giudizi espressi nei questionari;

c) per valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore assume al momento di realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).

20. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione, garantendone l'obiettività e specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un fac-simile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.



Ammissibilità dei progetti.

21. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:

della validità tecnico-economica dei progetti e/o azioni in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero. La validità è valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente e alla ricaduta multiregionale dei benefici;

della coerenza con le Linee di indirizzo dell'attività promozionale 2008-2010 ed eventuali successivi aggiornamenti (reperibili sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica internazionalizzazione o su www.mincomes.it);

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della completezza delle informazioni fornite.

Sono ammissibili unicamente i programmi aventi natura esclusivamente promozionale e che non prevedano azioni volte al sostegno delle esportazioni.

Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i programmi promozionali che avranno attuazione nel 2010.

Si indicano qui di seguito le tipologie dei progetti e l'elenco delle spese ammissibili:

A) Tipologia dei progetti:

1. Partecipazione a Fiere estere.
2. Partecipazione a Fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it.
3. Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, brochure, predisposti in lingua estera, redatti sia in formato cartaceo che elettronico (CD/DVD).
4. Campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicità in lingua estera (riviste, radio, televisione e web).
5. Workshop, conferenze, videoconferenze, incontri promozionali con operatori esteri.
6. Azioni dimostrative, degustazioni di prodotti tipici italiani.
7. Missioni di operatori esteri in Italia.
8. Missioni esplorative all'estero di rappresentanti del Consorzio.
9. Indagini di mercato.
10. Realizzazione e promozione del marchio consortile.
11. Educational per operatori esteri.
12. Formazione connessa con l'export.
13. Apertura di un nuovo sito internet predisposto anche in lingua estera.
14. Attività preparatoria per la partecipazione a programmi dell'UE o di organismi internazionali.

B) Spese ammissibili.

In linea generale, sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal Consorzio per la realizzazione del programma promozionale dalle quali risultino evidenti il ruolo e l'attività del Consorzio nel suo complesso.

In particolare si riportano le voci di spesa ammissibili per tipologia di progetto.

1. Partecipazione a Fiere estere:
 - affitto area espositiva;
 - allestimento area espositiva;
 - noleggio beni strumentali, noleggio e trasporto attrezzature per allestimenti;
 - viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di 2 persone per ciascun evento. Tali spese potranno essere riconosciute per un dipendente del Consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio;
 - pubblicità in lingua estera;
 - traduzioni ed interpretariato, servizio hostess;
 - azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani.
2. Fiere internazionali in Italia:
 - affitto area espositiva;
 - allestimento area espositiva;
 - noleggio beni strumentali, noleggio e trasporto attrezzature per allestimenti;
 - viaggio e alloggio (soggiorno di alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti). Tali spese potranno essere riconosciute per un massimo di due persone per ciascun evento, (un dipendente del Consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio);
 - pubblicità in lingua estera;
 - traduzioni ed interpretariato, servizio hostess;
 - azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani.
3. Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, brochure, predisposti in lingua estera, redatti sia in formato cartaceo che elettronico (CD/DVD):
 - realizzazione, stampa e distribuzione;
 - traduzioni.
4. Campagna pubblicitaria in lingua estera su stampa, riviste, radio, televisione, web:
 - inserzioni, articoli, spot;
 - traduzioni.
5. Workshop, conferenze, videoconferenze, incontri promozionali con operatori esteri e/o all'estero:
 - affitto e allestimento sale;



noleggio beni strumentali, noleggio e trasporto attrezzature per allestimenti;

traduzioni ed interpretariato;

accoglienza (viaggio e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di due persone per ciascun evento. Tali spese potranno essere riconosciute per un dipendente del Consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio;

pubblicità in lingua estera;

degustazioni di prodotti tipici italiani.

6. Azioni dimostrative, degustazioni di prodotti tipici italiani:

affitto e allestimento sale;

noleggio beni strumentali, noleggio e trasporto attrezzature per allestimenti;

traduzioni ed interpretariato;

accoglienza (viaggio e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di due persone per ciascun evento. Tali spese potranno essere riconosciute per un dipendente del Consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio;

pubblicità in lingua estera;

degustazioni di prodotti tipici italiani.

7. Missioni di operatori esteri in Italia:

viaggio e alloggio per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

pubblicità in lingua estera;

degustazioni di prodotti tipici italiani.

8. Missioni esplorative all'estero di rappresentanti del Consorzio:

viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di due persone per ciascun evento. Tali spese possono essere riconosciute per un dipendente del Consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio.

9. Indagini di mercato:

viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di due persone per ciascun evento. Tali

spese possono essere riconosciute per un dipendente del Consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio;

consulenza per studi e analisi paese/settore.

10. Realizzazione e promozione del marchio consortile:

progettazione, registrazione e diffusione.

11. Educational per operatori esteri:

affitto sale;

noleggio beni strumentali, noleggio e trasporto attrezzature per allestimenti;

traduzioni ed interpretariato;

viaggio e alloggio per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

degustazioni di prodotti tipici italiani.

12. Formazione connessa all'export:

onorari per docenti (solo esterni) secondo i tariffari vigenti previsti dell'UE;

affitto sale;

traduzioni ed interpretariato;

pubblicità evento.

13. Apertura di un nuovo sito internet predisposto anche in lingua estera:

progettazione, installazione, registrazione del dominio;

traduzioni.

14. Attività preparatoria per la partecipazione a programmi dell'UE o di organismi internazionali:

progettazione e consulenza per la predisposizione del progetto.

22. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale), effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purché il Consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni. Per il riconoscimento della struttura stabile in Italia il Consorzio deve inviare copia del titolo di proprietà o di possesso della sede (debitamente registrato) e contratto di lavoro del personale.

23. Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi extra UE, sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali, a condizione di una loro dettagliata descrizione.

24. L'Ufficio, nell'ambito della propria discrezionalità, potrà valutare eventuali spese non rientranti nelle tipologie suindicate.



C) Spese non ammissibili.

Premesso che non sono ammesse le spese dalle quali non risulti il diretto collegamento con i singoli progetti, si indicano ulteriori tipologie di spese che non possono essere riconosciute:

1) azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione;

2) allestimento personalizzato per le singole imprese: le aree espositive, così come la pubblicità su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il Consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio, ecc.);

3) ristampa di cataloghi, depliant, brochure, ecc.;

4) aggiornamento, ristrutturazione, variazione del sito web consortile;

5) trasporto per merci e campionari.

25. L'Ufficio, nell'ambito della propria discrezionalità, potrà valutare eventuali spese non rientranti nelle tipologie suindicate.

Approvazione del programma.

26. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 aprile 2010. qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 30 aprile 2010. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.

27. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua realizzazione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero.

28. Il Programma presentato deve essere approvato formalmente dall'assemblea dei soci e potrà essere successivamente modificato o integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno 30 giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2010. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate, almeno 30 giorni prima, tutte le variazioni apportate al Programma, comprese eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni.

SEZIONE III

Modalità di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2010.

29. Unitamente alla domanda ed alla documentazione di cui ai punti successivi, il Consorzio deve trasmettere una relazione finale per ciascun progetto contenente le informazioni relative all'avvenuta effettuazione delle singole azioni, dalle quali emergano la validità ed i risultati del progetto svolto, nonché la segnalazione delle eventuali criticità.

30. Il Consorzio export, che nel corso del 2010 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, inoltra, entro e non oltre il 15 aprile 2011, la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del Consorzio export dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel Modello D. In particolare i modelli B1 (sintesi del programma), E (schede progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere inviati anche in formato elettronico su CD o penna USB.

31. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi preventivati e quelli rendicontati.

Valutazione del rendiconto.


32. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato (a questo fine può richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, copie delle ricerche di mercato, documentazione fotografica pertinente ecc.); esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun Consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti. Sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

33. Le fatture devono essere intestate al Consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa anticicliaggio (legge n. 197/1991, e successive modifiche) per le fatture superiori ad euro 12.500,00 non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento eseguite (es. numero di bonifico e relativo Codice riferimento operazione fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).

Determinazione del contributo.

34. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 ed i criteri preferenziali fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri.

35. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i Consorzi export aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i Consorzi export aventi da 25 a 74 soci e di euro 154.937,07 per i Consorzi export composti da almeno 75 soci.



36. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il Consorzio export è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

37. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità od altro.

38. La liquidazione del contributo è comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero ed è subordinata all'esito delle verifiche previste dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Conservazione della documentazione di spesa.

39. La documentazione di spesa deve essere trattenuata presso la sede del Consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al Consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.

Ispezioni e verifiche.

40. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

41. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente alla erogazione del contributo, sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

42. In caso di dichiarazione mendace o falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Reperimento della normativa.

43. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica internazionalizzazione o su www.mincomes.it dal quale è possibile scaricare i file in formato word ed excel. In particolare, i modelli B, B1, C, E, F e G (elenco delle imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (CD o penna USB) in file Word o Excel.

Riferimenti del Ministero.

44. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma;

responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990: dott.ssa Anna Maria Forte - Dirigente Divisione VIII - e-mail: annamaria.forte@sviluppoeconomico.gov.it

coordinatrice della Divisione VIII: dott.ssa Anna Vincenzo - Tel. 06-59932351 - Fax: 06-59932454 - e-mail: annamariasilvia.vincenzo@sviluppoeconomico.gov.it

incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Giovanna Ono - Tel. 06-59932629 - giovanna.ono@sviluppoeconomico.gov.it

sig.ra Daniela Foti - Tel. 06-59932559 - daniela.foti@sviluppoeconomico.gov.it

sig.ra Ivana Faina - Tel. 06/59932521 - ivana.faina@sviluppoeconomico.gov.it

Pubblicazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica internazionalizzazione o su www.mincomes.it

Roma, 4 novembre 2009

*Il direttore generale
per le politiche di internazionalizzazione
e la promozione degli scambi*

CELI



ALLEGATO

MODELLO A

Schema di domanda di presentazione del programma promozionale 2010 ex lege 83/89

Bollo € 14,62

Data

Al Ministero dello Sviluppo Economico
 Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
 D.G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi - Div. VIII
 Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di contributo sul programma promozionale 2010.

Il sottoscritto..... legale rappresentante del Consorzio
 con sede in(legale e amministrativa), Via/Piazza c.a.p.
telefono n..... fax n.e-mail sito web
 iscritto alla CCIAA di, al n., vista la circolare di codesto
 Ministero n.....del....., chiede la concessione del contributo
 finanziario previsto dalla legge 83/89 a fronte del programma promozionale da svolgere nel 2010 -
 denominato, composto di n. progetti, per la spesa di €,
 che si sottopone per l'approvazione.

A tal fine comunica di avere incaricato il sig. quale referente per i
 rapporti con il Ministero, tel....., fax, e-mail.....

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e
 falsità in atti, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000,
 dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il

b) svolge attività esclusivamente verso l'estero;

c) ha natura multiregionale **OVVERO**

monoregionale ubicato nelle Regioni Sicilia e Valle D'Aosta; (*specificare quale*)
(barrare con una X una sola casella;

d) svolge attività (*barrare con una X una sola casella*)- esclusivamente di promozione - di promozione e vendita - di gestione di struttura all'estero

e) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;

f) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo,
 non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i*
consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda di
approvazione del programma promozionale);

NO SI

g) dispone di struttura stabile in Paesi extra UE per la promozione dei prodotti delle imprese
 consorziate

NO SI (*fornire indirizzo della struttura estera, fotocopia del contratto);*

h) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria (**indicare il titolo di possesso**) e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale (**inviare copie dei contratti**) con esclusione dei componenti degli organi sociali

NO SI

OVVERO

dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti;

NO SI (**inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione**);

i) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 (*Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna*) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

NO SI (**indicare le regioni**);

j) risulta costituito da: n. imprese ..., di cui n. ... industriali, n. ... commerciali, n. ... artigiane, n. ... di servizi;

k) dispone di un fondo consortile interamente sottoscritto che, alla data della presente domanda, ammonta a €

l) annovera imprese che detengono una quota di fondo consortile non inferiore a € 1.291,14 né superiore al 20% del fondo stesso;

m) non ha presentato contestualmente domanda per il 2010 sulla legge 394/81, art. 10;

n) presta il suo incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;

o) associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscono dei contributi annuali di cui alla legge 83/89;


NO SI (**indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando il tipo di attività che svolge**);

p) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero

NO SI (**indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi**);

e allega:


1. • fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente
OVVERO
 • dichiarazione che gli stessi sono stati presentati in passato al Ministero e non hanno subito variazioni
OVVERO
 • fotocopia dello statuto variato
(barrare una sola casella)
2. certificato camerale aggiornato del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio stesso risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali
OVVERO, in sostituzione,
 dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità
(barrare una sola casella);



3. sintesi del programma promozionale 2010, come da **Modello B**, anche in formato elettronico (CD o penna USB), in file Excel;
4. schede-progetto redatte, come da **Modello C**, per ciascun progetto, anche in formato elettronico (CD o penna USB);
5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G** da inviare anche in formato elettronico (CD o penna USB), in file Excel;
6. copia del verbale di approvazione del programma da parte dell'Assemblea dei soci;
7. copia dei preventivi di spesa;
8. altro (specificare... cfr. punti g) e h);
9. fotocopia leggibile e firmata del documento del legale rappresentante (qualora la firma della domanda non sia autenticata).

Firma del legale rappresentante

(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)



MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali ex lege 83/89 da realizzare nel 2010

PROGETTO N. DENOMINATO

COSTO TOTALE DEL PROGETTO €

Scelta del mercato estero

Settore merceologico

Obiettivo del progetto

Numero consorziate partecipanti al progetto e/o azione

Indicatori e valore atteso (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali) del progetto e/o azione

indicatori	Valore atteso (standard)

Azioni – per ciascuna azione descrivere in modo breve ed esauriente:

- Contenuti
- Fasi
- Luogo
- Date
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo: ¹ (vedi facsimile sottostante)

Spazio espositivo mq	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza	€
Pubblicità su stampa estera – indicazione delle testate e numero di inserzioni	€
Sito web – costituzione	€
Invito di operatori esteri – data, numero e tipologia invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro - descrivere	€
	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati ²Spese generali e di personale ³ (descrivere) €

Costo totale del progetto euro.....	Copertura	
	Risorse proprie (*)	euro.....
Contributo atteso del ministero	euro.....	
Altri contributi pubblici	euro.....	
Ricavi vari e sponsorizzazioni private	euro.....	


(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinaria versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

¹ Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 18 della Circolare.

² Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo)

³ Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 22 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).



MODELLO D

Schema di domanda di liquidazione del contributo ex lege 83/89 sull'attività promozionale svolta nel 2010 (in carta libera)

Data

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
D.G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi - Div. VIII
Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 – Rendicontazione del programma promozionale 2010.

Il sottoscritto..... legale rappresentante del Consorzio
con sede in(legale e amministrativa), Via/Piazza c.a.p.
..... telefono n..... fax n.e-mail sito web
iscritto alla CCIAA di, al n., vista la circolare di codesto
Ministero n.....del....., presenta la rendicontazione relativa al
programma promozionale realizzato nel 2010, denominato, composto di n. progetti
....., le cui spese ammontano complessivamente a €, al fine di ottenere il
contributo spettante.

A tal fine comunica di avere incaricato il Sig. quale referente per i rapporti
con il Ministero, tel., fax e-mail


Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000,
dichiara che il consorzio:

- a) è stato costituito il
- b) svolge attività esclusivamente verso l'estero;
- c) ha mantenuto natura multiregionale per tutto il 2010
- OVVERO**
- monoregionale ubicato in Sicilia o Valle D'Aosta;
- (barrare con una X una sola casella)**
- d) svolge attività : **(barrare con una X una sola casella)**
 - esclusivamente di promozione
 - di promozione e vendita
 - di gestione di struttura all'estero

e) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;
f) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo,
non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i
consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);

NO SI

g) dispone di struttura stabile in Paesi extra UE per la promozione dei prodotti delle imprese
consorziate
NO SI (fornire indirizzo della struttura estera, fotocopia del contratto e
dettagliata descrizione dell'attività promozionale e relativi costi);



h) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria (**indicare il titolo di possesso e allegare il contratto**) e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale (**indicare il tipo di contratto**) con esclusione dei componenti degli organi sociali

NO SI

OVVERO

dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti;

NO SI (**inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione**);

i) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 *Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna*) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

NO SI (**indicare le regioni**);

j) ha sostenuto spese per attività "promozionale all'estero

NO SI per un importo di € _____, pari al ...% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo; (Dichiarazione presente fino alla circolare 2006);

j) risulta costituito da: n. imprese ..., di cui n. ... industriali, n. ... commerciali, n. ... artigiane, n. ... di servizi ed ha mantenuto il numero minimo di soci richiesto al punto 7 della circolare, per tutto il corso del 2010;

k) dispone di un fondo consortile che, alla data del 31 dicembre 2010, ammonta a € ed è interamente sottoscritto ed esistente;

l) annovera imprese che detengono una quota di fondo consortile non inferiore a € 1.291,14 né superiore al 20% del fondo stesso;

m) associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89;

NO SI (**indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando il tipo di attività che svolge**);

n) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero


NO SI (**indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi**);

o) è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali

NO SI importo
 ente erogatore
 norma in base alla quale è stato disposto il contributo
 iniziative per le quali lo stesso è stato erogato
 voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato

p) non ha presentato contestualmente domanda per il 2010 sulla legge 394/81, art. 10;

q) presta il suo incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;



Con la presente inoltre il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione allegata, rende disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

e allega:

1. dichiarazione che lo statuto non ha subito modifiche
OVVERO
 fotocopia dello statuto modificato
(barrare una sola casella)
2. certificato camerale aggiornato del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio stesso risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali
OVVERO, in sostituzione,
 dichiarazione in tal senso resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità
(barrare una sola casella)
3. sintesi del programma promozionale realizzato nel 2010, come da **Modello B1**, anche in formato elettronico (*CD o penna USB*), in file Excel;
4. relazione sull'esecuzione del programma 2010, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede, redatte secondo il **Modello E**, concernenti i singoli progetti realizzati, da inviare anche in formato elettronico (*CD o penna USB*);
5. relazione finale per ciascun progetto (vedi punto 29 della circolare);
6. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G** da inviare anche in formato elettronico (*CD o penna USB*), in file Excel;
7. copia del bilancio di esercizio 2010, costituito da: stato patrimoniale, conto economico in forma scalare (come previsto dal codice civile) e nota integrativa, eventualmente corredata dalla relazione sulla gestione e da quella dell'eventuale organo contabile;
8. copia della nota di deposito del bilancio presso la competente CCIAA, da cui risultano gli estremi del deposito stesso;
9. distinta delle fatture come da **Modello F**;
10. certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera Euro 154.937,07; **SI** **NO**
11. ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 marzo 1992:
 fotocopia dei documenti attestanti la contemporanea disponibilità della sede e del personale dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale)
SI **NO**
OVVERO
 fotocopia dei documenti attestanti la messa a disposizione della sede e del personale, gratuitamente o dietro corrispettivo, da parte di regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi (*inviare dichiarazioni dell'ente o della società di servizi*) **SI** **NO**
12. ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari:
 fotocopia del documento attestante la effettiva disponibilità della sede (se in lingua straniera inviare anche traduzione in italiano) ed il suo utilizzo per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; tale utilizzo deve essere descritto in dettaglio, quantificato e documentato;




13. fotocopia leggibile e firmata del documento del legale rappresentante (*qualora la firma della domanda non sia autenticata*).

Infine comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n., intrattenuto presso la banca , codice IBAN.....;
- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n. (partita IVA

Data

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del
documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38
del DPR 445/200)



MODELLO E**Scheda concernente i progetti promozionali ex lege 83/89 realizzati nel 2010**

PROGETTO N...¹..... DENOMINATO.....

COSTO TOTALE DEL PROGETTO €

Settore merceologico

Elenco delle consorziate partecipanti al progetto e/o azione

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati:

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	Valori attesi a preventivo (standard)	Valori effettivi realizzati

Attuazione delle azioni - per ciascuna azione descrivere:

- Contenuti
- Fasi
- Luogo.....
- Date.....
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo

Spazio espositivo mq	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R, estremi del biglietto	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza	€
Pubblicità su stampa estera - indicazione delle testate, numero e date delle inserzioni	€
Sito web – costituzione	€
Invito di operatori esteri – numero e tipologia degli invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro – descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati²

.....

Spese generali e di personale – *dettagliare*³ €

Costo totale del progetto euro.....	Copertura	
	Risorse proprie (*)	euro.....
Contributo atteso del ministero	euro.....	
Altri contributi pubblici	euro.....	
Ricavi vari e sponsorizzazioni private	euro.....	

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

¹ È necessario mantenere la stessa numerazione e le stesse voci di spesa dei progetti approvati

² Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) e/o ricavi.

³ Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 22 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).



MODELLO F


Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale dell'anno 2010

Progetto n 1 denominato

Azioni <i>(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)</i>	Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio debitamente quietanzate <i>(indicare numero e data di emissione)</i>	Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale	Importo al netto IVA (Euro)	Data e modalità di pagamento <i>(Per fatture superiori a 12.500 euro non sono ammissibili pagamenti in contanti Indicare tutti dettagli relativi alle modalità di pagamento: data banca, n° operazione o n° assegno ecc)</i>
		Totale (A)		

Quota spese generali e di personale <i>(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)</i>	Euro
Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)	
---	--



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Aujeszky Bartha Lyo».

Estratto decreto n. 157 del 22 ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica SUVAXYN AUJESZKY BARTHA LYO vaccino vivo liofilizzato per suini.

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Aujeszky Bartha Lyo» vaccino vivo liofilizzato per suini, alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttori e responsabili rilascio lotti:

Fort Dodge Animal Health Holland nello stabilimento sito in J. van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Wesp - Paesi Bassi.

Fort Dodge Veterinaria, S.A. nello stabilimento sito in Carretera Camprodón s/n - «La Ribà», 17813 - Vall de Bianya - Girona (Spagna).

Confezioni:

flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 102877038;

flacone da 100 dosi - A.I.C. n. 102877040;

10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 102877014;

10 flaconi da 100 dosi - A.I.C. n. 102877026.

Composizione:

1 dose (ml 2) di vaccino contiene:

principi attivi: virus vivi attenuati della malattia di Aujeszky, ceppo Bartha K61 (gE-); $\geq 10^{5.2}$ - $10^{6.8}$ TCID₅₀/dose (ml 2).

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini all'ingrasso.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 1 ora.

Tempi di attesa: carne e visceri: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13629

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Interceptor Flavor».

Estratto provvedimento n. 197 del 12 ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario INTERCEPTOR FLAVOR nelle confezioni:

6 compresse da 2,3 mg - A.I.C. n. 102571015;

6 compresse da 5,75 mg - A.I.C. n. 102571027;

6 compresse da 11,5 mg - A.I.C. n. 102571039;

6 compresse da 23 mg - A.I.C. n. 102571041;

8 compresse da 2,3 mg - A.I.C. n. 102571054;

8 compresse da 5,75 mg - A.I.C. n. 102571066;

8 compresse da 11,5 mg - A.I.C. n. 102571078;

8 compresse da 23 mg - A.I.C. n. 102571080;

30 compresse da 2,3 mg - A.I.C. n. 102571092;

30 compresse da 5,75 mg - A.I.C. n. 102571104;

30 compresse da 11,5 mg - A.I.C. n. 102571116;

30 compresse da 23 mg - A.I.C. n. 102571128.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) - largo Boccioni n. 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza l'aggiunta di una indicazione terapeutica relativa alle acariasi. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

«Interceptor Flavor» trova indicazione nella prevenzione, nel cane, della filariosi cardiaca (dirofilaria immitis) e nel controllo delle verminosi sostenute da tricocefali (trichuris vulpis), ascaridi (toxocara canis, toxascaris leonina), anchilostomi (ancylostoma caninum), crenosoma vulpis e angiostrongylus vasorum.

È inoltre indicato nel trattamento della demodicosi generalizzata (demodex canis) e delle acariasi sostenute da sarcoptes scabiei var. canis e da pneumonyssoides caninum.

Alla voce «Posologia e via di somministrazione» viene aggiunta la parte relativa al trattamento delle acariasi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13486



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxaquin»

Estratto provvedimento n. 201 del 12 ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario DOXAQUIN.

Barattolo da 1 kg - A.I.C. 100172030.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.A., con sede legale in largo Donnegani n. 2 - Milano (codice fiscale n. 02117690152).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo Ib: 42b modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

È autorizzata la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito, da «Conservare a temperatura non superiore ai 25° C» a «Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13488

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso veterinario «Lobotor 100 mg/ml»

Nell'estratto del decreto n. 131 del 10 settembre 2009 concernente il medicinale per uso veterinario LOBOTOR 100 MG/ML pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 231 del 5 ottobre 2009, a pag. 26:

laddove è scritto: «Produttore responsabile e rilascio lotti: la società Acme Drugs S.r.l. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra n. 9/A»,

leggasi: «Responsabile rilascio lotti: la società Acme Drugs S.r.l. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra n. 9/A».

09A13616

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Comitato promotore per la Doc «Contessa Entellina», intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»;

Visto il parere favorevole della regione Siciliana;

Ha espresso nel corso della riunione del 15 settembre 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ANNESSE

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

- «Contessa Entellina» bianco;
- «Contessa Entellina» Grecanico;
- «Contessa Entellina» Chardonnay;
- «Contessa Entellina» Sauvignon;
- «Contessa Entellina» Ansonica;
- «Contessa Entellina» Catarratto;
- «Contessa Entellina» Fiano;
- «Contessa Entellina» Viognier;
- «Contessa Entellina» rosso;
- «Contessa Entellina» Nero d'Avola;
- «Contessa Entellina» Syrah;
- «Contessa Entellina» Cabernet Sauvignon;
- «Contessa Entellina» Merlot;
- «Contessa Entellina» Pinot Nero;
- «Contessa Entellina» rosso riserva;
- «Contessa Entellina» rosato;
- «Contessa Entellina» vendemmia tardiva.

Art. 2.


La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» bianco, rosso, rosato e vendemmia tardiva, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Contessa Entellina» bianco:

Ansonica (o Inzolia) non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata dai vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico», «Sauvignon», «Ansonica», «Catarratto», «Fiano», «Viognier» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di due dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico», «Sauvignon», «Ansonica», «Catarratto», «Fiano», «Viognier» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, costituiti per il 100% dai corrispondenti vitigni e la varietà minoritaria deve essere presente per almeno il 15%.



«Contessa Entellina» rosso e rosato:

Nero d'Avola (o Calabrese) e/o Syrah, non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata da vitigni presenti nell'ambito aziendale, a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Nero d'Avola», «Syrah», «Cabernet Sauvignon», «Pinot Nero» e «Merlot» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di due dei seguenti vitigni «Nero d'Avola», «Syrah», «Cabernet Sauvignon», «Pinot Nero» e «Merlot» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, costituiti per il 100% dai corrispondenti vitigni e la varietà minoritaria deve essere presente per almeno il 15%.

«Contessa Entellina» vendemmia tardiva:

Ansonica (o Inzolia) non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata dai vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» bianco, rosso e rosato, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina in provincia di Palermo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità. Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a contropalliera e/o alberello, escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque devono essere atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione come pratica di soccorso.

Per i nuovi impianti e i reimpianti è consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» non deve essere superiore a 12 tonnellate per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi invecchiamento e l'affinamento, qualora obbligatori, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Contessa Entellina e nel territorio dei comuni limitrofi. È tuttavia in facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di consentire su richiesta delle ditte interessate che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio del comune di Marsala, a condizione che le ditte interessate presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Sicilia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e che le ditte interessate dimostrino che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente già prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono consentite nel territorio delle province di Palermo, Agrigento e Trapani.

Per tutte le tipologie, le rese massime dell'uva in vino non dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale di 10,5 gradi per i vini bianchi, anche con riferimento al nome di vitigno, e per il vino rosato, e di 11 gradi per i vini rossi, anche con riferimento al nome di vitigno.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» tipologia rosso, con o senza menzione del vitigno, possono essere qualificati con la menzione «riserva», qualora siano stati sottoposti ad un periodo di maturazione e affinamento obbligatorio di almeno 24 mesi a decorrere dal primo novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno 6 mesi in recipienti di legno.

Il vino a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonché sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno, della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione «vendemmia tardiva». Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15 e devono essere raccolte non prima dell'1° ottobre. Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal primo novembre dell'anno di vendemmia. La resa dell'uva stramatura al momento della vendemmia non deve superare gli 80 q.li per ettaro. La resa dell'uva in vino, non deve superare il 60% pari a 48 Hl/Ha di vino finito.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Contessa Entellina» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Contessa Entellina» Grecanico:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

«Contessa Entellina» Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Contessa Entellina» Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: caratteristico, armonico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.



«Contessa Entellina» Ansonica:

colore: paglierino più o meno intenso;
 odore: delicato, fruttato, caratteristico;
 sapore: secco, pieno, morbido e armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Contessa Entellina» Catarratto:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
 odore: delicato, caratteristico;
 sapore: asciutto, fresco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Contessa Entellina» Fiano:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
 odore: delicato, fruttato;
 sapore: secco, fresco;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Contessa Entellina» Viognier:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
 odore: fruttato, caratteristico;
 sapore: secco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Contessa Entellina» rosso:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granato specie se invecchiato;
 odore: vinoso, caratteristico, intenso;
 sapore: asciutto, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Contessa Entellina» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;
 odore: caratteristico, gradevole, intenso;
 sapore: asciutto, rotondo, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«Contessa Entellina» Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
 odore: gradevole e caratteristico;
 sapore: secco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Contessa Entellina» Pinot Nero:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
 odore: delicato, caratteristico;
 sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Contessa Entellina» Nero d'Avola:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granati se invecchiato;
 odore: vinoso, caratteristico;
 sapore: asciutto, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Contessa Entellina» Syrah:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granati se invecchiato;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: asciutto, rotondo, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Contessa Entellina» rosso riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato;
 odore: caratteristico, intenso;
 sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta con piacevole retrogusto amarognolo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Contessa Entellina» rosato:

colore: rosato talvolta con riflessi aranciati;
 odore: fine, caratteristico, intenso;
 sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Contessa Entellina» vendemmia tardiva:

colore: paglierino carico tendente al dorato;
 odore: gradevole, profumato;
 sapore: dal secco al dolce, morbido, vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Per tutte le tipologie in cui è ammesso l'affinamento in fusti di legno può notarsi la percezione del sapore di legno.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» le specificazioni di colore (bianco, rosso e rosato), qualora riportate, e quelle relative al vitigno debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata» con caratteri le cui dimensioni non superino quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con o senza la menzione del vitigno, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine», «extra», «naturale», «scelto», «riserva», «selezionato», «superiore» e simili.



È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore. È consentito l'uso di indicazione toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti e i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricate rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Per le tipologie, dei vini a Doc «Contessa Entellina» Vendemmia tardiva è obbligatorio, in base alla categoria di appartenenza, riportare in etichetta l'indicazione dei seguenti aggettivi: secco, amabile, abboccato e dolce. Per i vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» è altresì obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con o senza menzione del vitigno, sono ammessi esclusivamente i contenitori in vetro di formato bordolese o borgognotta, delle capacità consentite dalle vigenti leggi ma comunque non inferiore a 375 ml. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione del tappo a corona.

09A13626

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Padova

Con decreto n. 6436, in data 8 settembre 2009, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2009 al registro n. 4, foglio n. 31, sono trasferiti dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato i terreni interessati da tre tratti di relitti acquei provenienti dall'imbonimento dell'alveo di canalette consortili nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta, identificati nel N.C.T. del comune di Padova, al foglio n. 13, con i seguenti mappali: 543, 545, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 860, 861, 862, 863 e 864, sviluppati una complessiva superficie di mq 3609, non più utili ai fini della bonifica.

09A13665

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo Europeo Certificazioni impianti sollevamento S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 20 ottobre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 2 luglio 2009 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

organismo europeo «Certificazione impianti sollevamento S.r.l.», con sede legale in viale Ratto delle Sabine n. 59 - 00131 Roma.

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B).

Allegato VI: esame finale.

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

09A13489

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto del viadotto Marchetti Autostrada A4/5, presentato dalla Società autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.a., in Torino.

Con la determinazione direttoriale DSA-2009-0028288 del 22 ottobre 2009 della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto del viadotto Marchetti Autostrada A4/5, presentato dalla Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.a., con sede in strada della Cerbosa n. 86 - 10156 Torino.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <http://www.2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm>, detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A13487

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nozinan»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2414 del 27 ottobre 2009

Medicinale: NOZINAN.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia).

Variatione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 015228012 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 015228024 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Loniten»


Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2412 del 27 ottobre 2009

Medicinale: LONITEN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (Italia).

Variatione A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e conseguente aggiornamento del foglio illustrativo e delle etichette).



Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 024756025 - 30 compresse 5 mg.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 024756025 - 30 compresse 5 mg,

varia in:

A.I.C. n. 024756025 - «5 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13617

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tiocolchicoside Winthrop»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2355 del 25 ottobre 2009

Medicinale: TIOLCHICOSIDE WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bodio n. 37/B - 20158 - codice fiscale n. 11388870153.

Variatione A.I.C.: 33. modifica minore della produzione del prodotto finito - aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Gruppo Lepetit S.r.l. sita in località Valcanello - 03012 Anagni (Frosinone), per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.

È inoltre autorizzata la conseguente modifica del processo produttivo del prodotto finito (esclusivamente per la sopraccitata officina):

a) filtrazione della soluzione:

da: «la soluzione è filtrata alla macchina riempitrice (in-line filtration)»;

a: «la soluzione è filtrata e raccolta in un contenitore sterilizzato e depirogenizzato e quindi inviata alla macchina riempitrice»;

b) test di integrità sulle fiale riempite:

da: «il test è effettuato in autoclave alla fine del ciclo di sterilizzazione»;

a: «il test è effettuato mediante controllo elettronico alla fine del ciclo di sterilizzazione»;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 033009022 - «4 mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13618

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro B. Braun»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2360 del 19 ottobre 2009

Medicinale: SODIO CLORURO B. BRAUN.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG con sede legale e domicilio in Carl Braun Strasse, 1 - 34209 Melsungen (Germania).

Variatione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina B. Braun Pharmaceutical Industries Sdn. Bhd. sita in Bayan Lepas Free Industrial Zone - 11900 Bayan Lepas Penang (Malesia) per la fase di produzione e confezionamento dei flaconi in polietilene,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030902365 - «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030902377 - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 030902389 - «0,9% soluzione per infusione» 10 flaconi 1000 ml;

A.I.C. n. 030902391 - «0,9% soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


09A13619

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Nomina del Conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia, con deliberazione n. 140 del 6 ottobre 2009, ha provveduto a ratificare il provvedimento d'urgenza del presidente n. 21/2009 con il quale è stato nominato Conservatore del Registro delle imprese il dott. Daniele Bosi, nato a Neuchatel (Svizzera) il 10 febbraio 1967, con decorrenza dal 26 settembre 2009.

09A13482



**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI REGGIO EMILIA****Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, in quanto ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.


Impresa «Fozzer Mario» con sede in Luzzara (Reggio Emilia), via Chico Mendes n. 1, con numero caratteristico - 67 RE.

09A13646

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-268) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **190,00**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 1 1 1 7 *

€ 1,00

